

D.R. n° 57 del 20/02/2023

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA**

Visto il Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, recante le norme del “T.U. delle leggi sull'istruzione superiore”;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante le norme del “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;  
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art.11, sulla autonomia didattica;  
Vista la Legge n. 240/10, recante le norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;  
Visto lo Statuto dell'Università Telematica San Raffaele Roma emanato con D.R. del 17 settembre 2015;  
Visto il Regolamento Didattico dell'Università Telematica San Raffaele Roma;

**DECRETA**

**Articolo 1.**


E' approvato il Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori dell'Università Telematica San Raffaele Roma, così come riportato a corredo del presente Decreto.

**Articolo 2.**

Al presente Decreto è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.

Roma, 20 febbraio 2023

IL RETTORE





# REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA

## SEZIONE 1 FINALITA' E DEFINIZIONE DEI DOVERI DEI DOCENTI

### Articolo 1

#### Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire la disciplina, la composizione e le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina, nonché lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari ai sensi della normativa vigente.

### Articolo 2

#### Infrazioni e sanzioni disciplinari

Per ogni fatto che, ai sensi degli artt. 88 e 89 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, in caso di violazione dei propri doveri, ai professori e ai ricercatori dell'Ateneo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) **La censura.** Essa consiste in una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore. La censura è inflitta per iscritto esclusivamente dal Rettore, udite le giustificazioni del professore o del ricercatore, su conforme parere del Collegio di disciplina.

b) **La sospensione delle funzioni didattiche ed accademiche e dello stipendio fino ad un anno.** Essa è applicabile, secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- 1) grave insubordinazione;
- 2) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- 3) abituale irregolarità di condotta;
- 4) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

2. La sospensione dall'ufficio comporta, oltre la perdita degli emolumenti, la sospensione dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse nonché la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può, per 10 anni solari, essere nominato Rettore di Università o Direttore di Istituzione universitaria.

### Articolo 3

#### Istituzione e composizione del Collegio di disciplina

1. E' istituito presso l'Università Telematica San Raffaele Roma il Collegio di disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010.

2. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori in servizio presso l'Ateneo.



3. Il Collegio è composto da 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti. Tra loro viene eletto il Presidente e un Presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Al fine di garantire l'indipendenza dell'organo di giudizio ed il massimo grado di imparzialità e terzietà dell'istruttoria, i componenti del Collegio sono in prevalenza docenti esterni all'Ateneo.

4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio, pertanto:

a) in caso di procedimenti a carico di professori ordinari, esso sarà composto esclusivamente da professori ordinari;

b) in caso di procedimenti a carico dei professori associati, esso sarà composto da professori ordinari e da professori associati.

5. La nomina dei componenti spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata quadriennale e non è rinnovabile.

6. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti.

7. Le delibere del Collegio hanno carattere vincolante.

#### **Articolo 4**

##### **Obbligo di astensione**

1. I componenti effettivi del Collegio, al momento della ricezione dell'atto di convocazione, comunicano al Presidente se sussiste obbligo di astensione.

2. L'obbligo di astensione ricorre nei casi in cui:

a) il membro del Collegio o il suo coniuge siano parenti o affini fino al quarto grado del docente sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero intrattengano con lo stesso un rapporto di coniugio o di convivenza;

b) ricorrano gravi ragioni di opportunità.

#### **Articolo 5**

##### **Procedimento disciplinare di competenza del Rettore**

1. Per i casi previsti dal comma 1, lett. a, dell'art. 2 del presente Regolamento, l'iniziativa del procedimento disciplinare spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta da parte di soggetti interni e/o esterni all'Ateneo.

2. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto il Rettore provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata o PEC, al docente interessato:

a) l'avvio del procedimento disciplinare a suo carico;

b) la contestazione che lo riguarda;

c) l'invito ad inviare le proprie deduzioni entro un termine che non può essere inferiore ai dieci giorni successivi alla ricezione della contestazione;

d) l'invito a presentarsi presso la sede dell'Ateneo entro un termine che non può essere inferiore ai dieci giorni dalla ricezione della contestazione.



3. Al termine dell'istruttoria ed entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare ed eventuali altri interessati al procedimento, il Rettore provvede, con proprio decreto, a disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'irrogazione della censura e a darne comunicazione all'interessato mediante le medesime modalità indicate nel comma precedente.

4. Il provvedimento disciplinare disposto con decreto rettorale deve poi essere inserito nel fascicolo personale dell'interessato

## **Articolo 6**

### **Procedimento disciplinare di competenza del Collegio di disciplina**

1. Per i casi previsti dal comma 1, lett. b, dell'art. 2 del presente Regolamento, il procedimento disciplinare è di competenza del Collegio di disciplina.

2. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza del fatto, il Rettore provvede a trasmettere gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il Collegio di disciplina provvede:

a) a vagliare la documentazione ricevuta;

b) ad audire il Rettore;

c) ad inviare, mediante lettera raccomandata o PEC, al docente sottoposto a procedimento disciplinare:

- la comunicazione della contestazione che lo riguarda e delle norme che si assumono violate;

- l'invito ad inviare le proprie deduzioni entro un termine che non può essere inferiore ai dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione;

- l'invito a presentarsi presso la sede dell'Ateneo entro un termine che non può essere inferiore ai dieci giorni dalla ricezione della contestazione, con la comunicazione della possibilità di farsi assistere, in sede di audizione disciplinare, da un difensore di fiducia nonché, nel caso in cui il docente non intenda presentarsi, della possibilità di inviare una memoria scritta.

4. Il Collegio provvede all'audizione delle ragioni a difesa del docente sottoposto all'azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia e redige separato verbale firmato da tutti i presenti alle audizioni.

6. Il Collegio di disciplina provvede a redigere il verbale di ogni seduta, che deve essere regolarmente sottoscritto da tutti i soggetti convocati.

7. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi istruttori e stabilire un supplemento di istruttoria, avvalendosi della possibilità di sospensione del procedimento di cui all'articolo 10, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. Entro trenta giorni decorrenti dell'avvio del procedimento, valutata ogni risultanza istruttoria, il Collegio provvede a concludere i propri lavori, a redigere un proprio parere ampiamente motivato ed a trasmettere gli atti al Rettore, il quale è tenuto a trasferirli al Consiglio di Amministrazione.



9. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, il Consiglio di Amministrazione delibera irrogando la sanzione ovvero disponendo l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

10. Il procedimento si estingue laddove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.

#### **Articolo 7**

##### **Sospensione dei termini del procedimento**

1. I termini del procedimento possono essere sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione, qualora siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio richieda l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori dandone notifica al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 8**

##### **Sospensione cautelare del docente nel corso del procedimento**

1. Il Rettore può sospendere cautelamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, tenendo conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

#### **Articolo 9**

##### **Procedimento a carico del Rettore**

1. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, esso è avviato dal decano dell'ateneo che assume le funzioni del Rettore e opera secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

#### **Articolo 10**

##### **Uffici di supporto e conservazione degli atti**

1. Il Collegio opera con il supporto dell'Ufficio amministrativo individuato dal Direttore Generale.

2. L'Ufficio preposto cura la stesura e la tenuta della documentazione, inclusa la verbalizzazione delle riunioni del Collegio, e la trasmissione al Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 11**

##### **Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare**

1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia esercitata l'azione penale nei confronti del docente per i medesimi fatti suscettibili di assumere rilevanza disciplinare, il procedimento disciplinare non può essere iniziato sino al termine del processo penale e, se già avviato, viene sospeso con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.



3. Il procedimento disciplinare non avviato o sospeso ai sensi del comma 1 deve essere, rispettivamente, avviato o ripreso entro il termine di novanta giorni dal momento in cui l'Ateneo riceve comunicazione della sentenza penale definitiva. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal momento di avvio o di prosecuzione.

4. È fatto salvo quanto previsto dalla Legge 27 marzo 2001, n. 97.

5. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono disciplinati dall'art 653 c.p.p.

#### **Articolo 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo.